



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

di esperto a supporto dell'Ente Parco Nazionale della Sila nell'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 (sentieristica) ai sensi del Regolamento dell'Ente approvato con delibera del CD n. 7 del 22 maggio 2007 e del Regolamento approvato Deliberazione Commissariale n° 15 del 17 giugno 2008. *Cap. 11570. E.F. 2020. RR.PP. 2018. CUP. C12E18000350006.*

L'anno **duemilaventi**, il giorno _____ del mese di **marzo** presso la sede dell'Ente Parco Nazionale della Sila in Lorica di San Giovanni in Fiore – Via Nazionale snc

TRA

l'Ente Parco Nazionale della Sila con sede in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), Via Nazionale rappresentato dall'ing. Domenico Cerminara, nato a Savelli (Kr) il 18/06/1975 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore f.f. dell'Ente Parco Nazionale della Sila, c.f. e p.i. 02583110792, di seguito denominato "ENTE".

e
il Dott. _____ nato il _____ a _____ e residente a _____ via _____, CF. _____, nella qualità _____, di seguito denominato "PROFESSIONISTA INCARICATO".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Premesse

- con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma d'Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all'interno della Regione Calabria: 6.5) *"Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici"*; 6.6) *"Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione rurale"*;
- il programma d'azione, per l'attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede, tra l'altro, la realizzazione del progetto *"Sentieristica Calabria"* per implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo di euro 6.282.401,22;
- il programma d'azione, per l'attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR

- FESR/FSE 2014-2020 prevede tra l'altro, la realizzazione del progetto "Pista Ciclabile dei Parchi" per migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00;
- gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente territorio – settore "Parchi e aree Naturali Protette", in virtù del quale all'Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovìa;
 - Visto il Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 15277 del 27.12.2017 nel registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria avente ad oggetto: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – Approvazione del progetto *Sentieristica Calabria*;
 - Richiamata la Determinazione n. 582 del 28.12.2018 di impegno spesa
 - Richiamata la Determinazione n. _____ del ____03.2020 con la quale è stata indetta apposita procedura comparativa, pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente e sull'Albo pretorio on line;
 - Richiamata la Determinazione n. ____ del _____ con la quale, previe le attività dell'apposita commissione giudicatrice è stata approvata e pubblicata la short list in oggetto

ART. 2

Oggetto dell'incarico

L'Ente Parco Nazionale della Sila (di seguito indicato Ente Parco), per l'espletamento dei compiti affidatigli dalla Legge n° 394/91 e successive modifiche e integrazioni, dal Decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, Istitutivo del Parco Nazionale della Sila e dell'Ente Parco, e dallo Statuto l'incarico di _____

ART. 3

Programma di lavoro

Le attività inerenti l'incarico sono quelle di seguito elencate:

- attività di comunicazione istituzionale, divulgazione, promozione e marketing;
- organizzazione di eventi di educazione ambientale;
- ricognizione e progettazione di sentieri turistico - religiosi
- attività di animazione e facilitatori dei processi di partecipazione nell'ambito dello sviluppo locale e nei processi di educazione alla sostenibilità.

ART. 4

Durata della convenzione

L'incarico di cui alla presente convenzione avrà la durata di mesi 12 (dodici), prorogabile nei termini di legge, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa e comunque all'esito delle

relative approvazioni. Il contratto non può avere durata superiore a quello della durata del finanziamento in favore dell'Ente e cesserà comunque, di diritto, alla conclusione di esso.

ART. 5 **Modalità**

L'incarico deve essere espletato sulla base delle buone norme della conduzione amministrativa degli Enti Pubblici.

L'Ente Parco fornisce all'incaricato il materiale amministrativo e tecnico per l'espletamento dell'incarico.

Le prestazioni di lavoro di cui al presente incarico dovranno rispondere appieno alle indicazioni che verranno fornite dall'Ente; rimangono a carico del professionista le modalità di organizzazione del lavoro ed i tempi di espletamento avendo riferimento alle scadenze ed alle indicazioni che scaturiranno dagli organi dell'Ente, nonché a quanto richiesto nel successivo art. 6.

Il professionista incaricato è tenuto a svolgere con diligenza l'incarico e a fornire la propria opera con scienza e coscienza.

E' tenuto a eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dell'oggetto dell'incarico.

ART. 6 **Sede di lavoro**

L'incarico sarà prestato in piena autonomia di esecuzione da parte del collaboratore in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione o sede di lavoro, sostanziandosi in una prestazione di lavoro autonomo di natura intellettuale.

L'incarico sarà prestato in piena autonomia di esecuzione da parte del collaboratore in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione, sostanziandosi in una prestazione di lavoro autonomo di natura intellettuale regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

L'incaricato è comunque tenuto ad assicurare la Sua presenza presso la sede dell'Ente ogni qualvolta sia ritenuta necessaria dall'Ente stesso per la buona riuscita delle attività. In tal caso il Professionista dovrà rispettare tutte le norme sulla sicurezza dell'Ente;

ART. 7 **Importo della convenzione**

I compensi spettanti ai consulenti per le attività di cui al presente Avviso sono quantificati sulla base di quanto previsto dall'art. 13 del regolamento n. 7 del 23 marzo 2018 adottato dalla regione Calabria con Deliberazione n. 94 del 22.03.2018.

Il compenso relativo a ciascuna giornata uomo/mese autorizzata e lavorata (esclusi dunque i festivi, etc) è fissato in: Euro 100,00 esclusi iva e contributi previdenziali di competenza, ma al lordo della ritenuta d'acconto e ogni altra imposta/tassa comunque denominata per ogni giorno di attività concordata nell'ambito della settimana o del mese con l'Ente.

L'importo massimo della presente Convenzione è fissato in 20.000,00 lorde (iva, cassa, imposte, etc incluse).

Il pagamento delle competenze avverrà per rate trimestrali posticipate di pari importo, al lordo

delle ritenute di legge, dietro presentazione di adeguata documentazione contabile e fiscale da parte del Professionista incaricato e previa verifica dell'espletamento delle attività assegnate e dell'effettivo apporto ed utilità all'Ente. La fattura elettronica sarà accompagnata da una dettagliata relazione sull'attività svolta.

La remunerazione sarà correlata ai risultati delle attività che l'Amministrazione deve attuare, sulla scorta dei controlli e delle attività da avviare e concludere durante il periodo di vigenza del contratto.

Non sono previsti rimborsi spese a nessun titolo.

Lo svolgimento dell'incarico non può comportare oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Il rispetto delle tempistiche di svolgimento delle attività, per come richiesto dall'Amministrazione, è considerato elemento determinante per la preventiva assegnazione delle attività/autorizzazione delle giornate a ciascun consulente;

ART. 8

Responsabilità civile e penale

L'Ente Parco è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso possa accadere all'incaricato durante lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione. L'incaricato esonera e comunque tiene indenne l'Amministrazione da qualsiasi impegno e responsabilità che possa a lui derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente.

ART. 9

Proprietà ed utilizzazione dei dati ed elaborati

Gli elaborati e gli atti eseguiti in adempimento alla presente convenzione sono di esclusiva proprietà dell'Ente Parco, che li utilizzerà liberamente. L'incaricato si impegna a non fornire dati, elaborati e documenti a terzi senza l'autorizzazione scritta del Presidente dell'Ente Parco.

ART. 10

Recesso dall'incarico e risoluzione per inadempimento

Qualora l'Ente Parco ritenga i risultati non conformi all'incarico conferito, il Professionista incaricato dovrà integrare i risultati stessi, entro il termine perentorio di tre giorni dalla ricezione della richiesta, pena la risoluzione del rapporto di inadempienza.

L'Amministrazione dell'Ente ha facoltà di risoluzione anticipata dal presente incarico nel caso le prestazioni rese dall'incaricato non risultassero adeguate alla presente convenzione, previo preavviso di giorni 10, senza che sia dovuto il pagamento di alcuna penale.

Il recesso dell'incarico da parte del Professionista incaricato comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salvo l'eventuale rivalsa per i danni subiti da parte dell'Ente Parco.

Il professionista si impegna ad osservare il Codice di Comportamento dei Dipendenti ed il Piano Anticorruzione dell'Ente Parco, la cui inosservanza è causa di risoluzione della Convenzione.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e in ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l'Ente, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applica all'affidatario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di € 200,00 (duecento/00).

L'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza avverso la quale l'affidatario ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Il pagamento della penale deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione e sarà facoltà dell'Ente trattenerlo dai compensi da corrispondere.

ART. 11

Incompatibilità

Il Professionista incaricato, nel sottoscrivere la presente convenzione, si impegna a non svolgere per tutta la durata dell'incarico attività incompatibili con l'incarico affidatogli e ad interrompere quelle in fase di svolgimento.

Non possono essere affidati i servizi a soggetti che abbiano cause di incompatibilità per lo svolgimento delle attività, rapporti di parentela con i componenti gli organi dell'Ente, con il Direttore ed il personale dipendente, condanne penali e di procedimenti penali in corso, siano incorsi in provvedimenti di destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche, oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati od in corso di irrogazione da parte di Ordini professionali nel caso di iscrizione presso i medesimi.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il professionista incaricato dichiara di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo e nelle altre previste dalla Legge ed è consapevole che il sopraggiungere di uno di essi determinerà la decadenza dall'incarico.

Prima dell'inizio delle attività il professionista è tenuto a compilare gli appositi modelli di autocertificazione predisposti dall'Ente, ai sensi di legge, che sono soggetti a pubblicazione.

ART. 12

Oneri fiscali

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26.10.1972 n° 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B del D.P.R. 26.10.1972 n° 642 modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30.12.1982 n° 955.

ART. 13

Condizioni di legittimità

Ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che sottopone gli atti ed i contratti di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs, n. 165/2001 al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, l'esecuzione della presente convenzione, sarà subordinata all'esito positivo del controllo stesso.

ART. 14

Definizione delle controversie

Tutte le controversie fra l'Ente Parco e l'incaricato che dovessero insorgere durante o comunque in relazione all'espletamento dell'incarico, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite al giudizio di tre arbitri, rinunciando espressamente le parti alla facoltà di escludere la competenza arbitrale.

Ciascuna delle due parti designerà un arbitro, il terzo arbitro sarà nominato di comune accordo o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale avente circoscrizione sul territorio in cui ha sede legale l'Ente Parco.

La nomina degli arbitri avverrà secondo le disposizioni di legge vigenti.
Per qualsiasi controversia nascente dalla applicazione del presente disciplinare sarà competente il foro di Cosenza.

ART. 15
Trattamento dei dati personali

I dati personali richiesti dall'Amministrazione per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari.

Titolare del trattamento dei dati personali è Ente Parco Nazionale della Sila, con sede a Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), legalmente rappresentato dal Presidente dell'Ente dott. Francesco Curcio. Il DPO è l'avv. Vincenzo Filippelli.

In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR 2016/679 e, in particolare, avuto notizia per effetto della presente informativa dell'esistenza presso la stazione appaltante dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali. Con la sottoscrizione della presente si autorizza il trattamento dei dati personali come sopra.

ART. 16
Effetti della convenzione

Per quanto non previsto nel presente convenzione si rinvia, alle norme vigenti in materia di di prestazioni professionali, al Codice Civile ed ai Regolamenti dell'Ente Parco Nazionale della Sila in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Incaricato
(Dott. _____)

Il Direttore FF dell'Ente
(ing. Domenico Cerminara)